

## **LA DISCIPLINA DELL'ACE DOPO LE MODIFICHE NORMATIVE DEL 2017**

1. Sterilizzazione degli incrementi di titoli
2. Le nuove regole per Snc e Sas
3. Le ricadute ACE dei nuovi principi contabili e il Dm 3 agosto 2017
4. Le novità nelle norme antielusive e la disapplicazione
5. La complessa decorrenza delle norme del Dm 3 agosto 2017

Luca Gaiani – dottore commercialista

Bologna, 5 ottobre 2017

## **1. Considerazione introduttiva: ACE, un'agevolazione ormai depotenziata che andrebbe snellita**

Nell'ultimo anno, l'agevolazione ACE <sup>1</sup> ha formato oggetto (o comunque ha subito le ripercussioni) di una ripetuta serie di interventi normativi che ne hanno, da un lato, ridotto notevolmente ridotto l'impatto e, dall'altro, ulteriormente complicato la applicazione: legge di bilancio 2017, D.L. n. 50 del 2017 (cosiddetta manovrina) e art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 riguardante le ricadute dei nuovi principi contabili OIC 2016.

Nell'illustrare le novità nelle modalità di calcolo dell'incentivo, non si può non spendere qualche considerazione preliminare sulla opportunità di mantenere una simile agevolazione che, a fronte di benefici contenuti<sup>2</sup>, sicuramente originerà in futuro, più di una contestazione da parte del Fisco a seguito delle notevoli problematiche interpretative che essa continua a generare.

Una forte semplificazione potrebbe giungere, ad esempio, se si stabilisse che, nel conteggio della base ACE, si considerano tutti i movimenti patrimoniali per conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, al netto delle distribuzioni, senza ulteriori correzioni o sterilizzazioni, rinviando alla norma generale anti abuso<sup>3</sup> per contrastare eventuali comportamenti finalizzati ad un indebito risparmio di imposta.

## **2. Le modifiche normative degli ultimi mesi**

Venendo più in dettaglio agli interventi normativi che hanno sostanzialmente stravolto le regole dell'ACE come le conoscevamo fino al 2015, e di cui ci occupiamo nel presente incontro, ricordiamo in sintesi quanto segue.

### **2.1. La legge di bilancio 2017**

L'art. 1, comma 550, della L. n. 232 dell'11 dicembre 2016 è intervenuta sull'ACE in tre punti:

- (i) riduzione del coefficiente da applicare alla base ACE per il calcolo dell'agevolazione (c.d. rendimento nozionale); modifica poi sostituita dalla manovrina di primavera e di fatto mai entrata in vigore;
- (ii) riscrittura completa delle regole di funzionamento dell'incentivo per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria;

---

<sup>1</sup> Aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1 del D.L. n. 201/2011.

<sup>2</sup> Il risparmio fiscale è per il 2017 (Redditi 2018) pari allo 0,384% degli incrementi patrimoniali rilevanti, cioè 3.840 euro di minore IRES ogni milione di base ACE (dal 2018, si scende a 3.600 euro ogni milione).

<sup>3</sup> Art. 10-bis, Legge n. 212/2000.

- (iii) introduzione di una nuova sterilizzazione della base ACE costituita dagli incrementi di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto al saldo esistente al 31 dicembre 2010.

Ulteriori disposizioni estendono al riporto delle eccedenze di ACE le limitazioni antielusive già previste per le perdite in presenza di modifica del controllo della società accompagnata dalla variazione nella attività esercitata, nonché di fusione e di scissione.

Le novità per le imprese IRPEF e la sterilizzazione della base ACE per gli investimenti in titoli si applicano, in deroga alla Legge n. 212/2000, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

## **2.2. La “manovrina” di primavera**

L’art. 7 del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, ha ulteriormente e (si spera) definitivamente ridotto il rendimento nozionale per l’anno 2017 (1,6%) e a partire dal 2018 (1,5%), prevedendo che l’acconto IRES 2017 si deve rideterminare al rialzo, anche con metodo storico, considerando l’imposta che si sarebbe liquidata nel 2016 come se la modifica fosse già stata in vigore.

## **2.3. Le ricadute dei nuovi OIC e la riscrittura delle norme di attuazione**

I nuovi principi contabili OIC 2016, conseguenti alle nuove regole civilistiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015, hanno prodotto significative ricadute anche sulla disciplina dell’ACE.

L’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, che ha introdotto norme di coordinamento tra le disposizioni contabili e la disciplina fiscale in materia di reddito di impresa e Irap, stabilisce, al comma 11, che il Ministero dell’economia procede, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2017<sup>4</sup>, alla revisione delle disposizioni di attuazione dell’ACE<sup>5</sup> contenute nel Dm 14 marzo 2012 al fine di allinearle alle nuove regole contabili.

Con il Dm 3 agosto 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze, oltre a disciplinare le ricadute ACE dei nuovi criteri previsti nella redazione del bilancio di esercizio, ha operato una completa revisione delle disposizioni attuative dell’ACE, che tiene conto anche delle recenti modifiche normative introdotte dalla L. n. 232/2016, introducendo inoltre una significativa modifica delle regole antielusive.

---

<sup>4</sup> E dunque entro il 30 aprile 2017.

<sup>5</sup> Aiuto alla crescita economica di cui all’art. 1 del D.L. n. 201/2011.

Il Dm 3 agosto 2017 (nel seguito Dm), che sostituisce in toto il decreto precedente<sup>6</sup>, interviene dunque su tre distinti ambiti di seguito descritti.

- a. Viene in primo luogo disciplinata la (eventuale) rilevanza ACE di talune nuove appostazioni contabili che impattano sul patrimonio netto quali, ad esempio, quelle riguardanti le operazioni su azioni proprie<sup>7</sup>, la valutazione dei derivati<sup>8</sup>, i finanziamenti intercompany infruttiferi<sup>9</sup> e le rettifiche a seguito della prima adozione dei principi contabili<sup>10</sup>;
- b. si stabiliscono regole attuative delle due principali novità introdotte dalla L. n. 232/2016 e dunque la sterilizzazione della base ACE in presenza di investimenti in titoli non partecipativi<sup>11</sup> e il nuovo meccanismo incrementale previsto per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria<sup>12</sup>;
- c. si aggiornano e si modificano le disposizioni antielusive che vengono in particolare estese ai rapporti con società controllate estere (cioè soggetti che non possono beneficiare dell'ACE), in precedenza esclusi<sup>13</sup> e si introducono ulteriori regole attuative<sup>14</sup>.

Il Dm prevede, all'art. 12, due distinte norme transitorie volte a salvaguardare i comportamenti dei contribuenti che hanno applicato le norme in modo non coerente con quanto da esso stabilito.

Per le disposizioni di coordinamento con le nuove regole contabili, vengono fatti salvi gli effetti dei comportamenti tenuti con riferimento agli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dm per i quali il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi è scaduto prima di tale data<sup>15</sup>.

Per quanto invece riguarda le norme attuative introdotte dal Dm su questioni differenti da quelle di cui sopra, e che modificano precedenti disposizioni, vengono invece fatti salvi gli effetti dei comportamenti tenuti con riferimento fino a tutto l'esercizio di entrata in vigore del Dm<sup>16</sup>.

### **3. Sterilizzazione per incrementi di titoli non partecipativi**

La legge di bilancio 2017 ha come detto introdotto nella disciplina dell'ACE una sterilizzazione della

---

<sup>6</sup> Il quale viene conseguentemente abrogato.

<sup>7</sup> Art. 5, c. 4, del Dm.

<sup>8</sup> Art. 5, c. 8, lett. a), del Dm.

<sup>9</sup> Art. 5, c. 5, ultimo periodo e art. 10, c. 2, secondo periodo, del Dm.

<sup>10</sup> Art. 5, c. 7, del Dm.

<sup>11</sup> Art. 5, c. 3, del Dm.

<sup>12</sup> Art. 8 del Dm.

<sup>13</sup> Art. 10 del Dm.

<sup>14</sup> Come l'irrilevanza per la base ACE degli utili corrispondenti a plusvalenze da conferimenti di azienda; art. 5, c. 8, lett. b), del Dm.

<sup>15</sup> In genere si tratterà dell'esercizio 2016 - dichiarazione Redditi 2017.

<sup>16</sup> Queste nuove regole, quindi, si applicheranno di fatto solo dall'esercizio 2018 – dichiarazione Redditi 2019.

base di calcolo (sia per le società di capitali che per quelle di persone) costituita dall'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quanto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010.

### **3.1. Requisiti soggettivi**

Dal punto di vista soggettivo, la legge prevede che sono esonerate dalla applicazione della nuova sterilizzazione solo le banche e le compagnie di assicurazione.

L'art. 5, c. 3, del Dm chiarisce, ampliando il dato letterale della norma, che sono interessate dalla sterilizzazione tutte le imprese diverse da quelle che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione "K" della tabella Atecofin 2007, tranne le holding non finanziarie. Queste ultime, cioè, applicano la sterilizzazione al pari di ogni impresa industriale o commerciale.

La relazione ministeriale al Dm chiarisce che si tratta delle holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in società diverse da quelle finanziarie. Rientrano in quest'ultima categoria anche quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico sulla base di quanto stabilito dal Dm n. 53/2015. Ad esempio, la sterilizzazione si applicherà, nell'ambito di un gruppo industriale o commerciale, anche alle cosiddette società captive di un gruppo, cioè società che erogano finanziamenti (o gestiscono la tesoreria accentrata, o acquistano crediti o stipulano leasing) solo a favore delle società del gruppo.

### **3.2. Ambito oggettivo**

Per la definizione di titoli o valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ci si deve rifare, stabilisce il Dm, a quanto indicato nell'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998, includendovi altresì le quote di OICR.

Quest'ultima disposizione considera quali "valori mobiliari" le categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali come ad esempio le azioni di società (che sono comunque irrilevanti per la sterilizzazione in esame) e gli altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; le obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari di cui sopra; qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari sopra indicati, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

Non andranno dunque considerati, come indica la relazione ministeriale, gli investimenti in pronti contro termine. Questi ultimi, peraltro, dovranno essere presi in esame, sempre secondo la relazione ministeriale, nel calcolo nella sterilizzazione antielusiva per finanziamenti erogati ad altre società del gruppo. Qualora nell'ambito del gruppo vengano acquistati titoli obbligazionari o titoli di debito emessi da altre società, al fine di finanziarle, detti titoli non rientrano per la società che gli acquista nella sterilizzazione in esame, ma vanno considerati quali crediti di finanziamento per la relativa sterilizzazione antielusiva.

A maggior ragione, anche se la relazione al Dm non lo indica espressamente, saranno esclusi dal novero degli investimenti finanziari rilevanti i depositi bancari, anche se vincolati, e i rapporti di conto corrente, in quanto non riconducibili alla definizione di valori mobiliari rinvenibile nell'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998.<sup>17</sup>

La relazione precisa infine che non sono da includere nel saldo dei titoli gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione di contratti su mercati regolamentati.

Il Dm non prende invece posizione sul dubbio, da più parti avanzato<sup>18</sup>, circa l'eventuale rilevanza degli investimenti effettuati in polizze assicurative. Secondo una certa tesi, non essendosi in presenza di titoli direttamente detenuti, le polizze non andrebbero considerate per la sterilizzazione ACE alla stregua dei pronti contro termine. Altra dottrina distingue invece le polizze in funzione della loro natura: per quelle che hanno un contenuto prevalentemente finanziario con rischio di *performance* a carico dell'assicurato (c.d. polizze *unit linked*), si tratterebbe di un investimento finanziario non partecipativo da sterilizzare.

### **3.3. Modalità di calcolo**

Gli incrementi di titoli e valori mobiliari, chiarisce la relazione ministeriale, si quantificano confrontando il saldo emergente dai due bilanci di riferimento, comprendendo le componenti valutative.

Il metodo, che era stato criticato da Assonime, ha il pregio (una volta tanto) della semplicità di calcolo.

Si tratta, come detto, di una sterilizzazione della base ACE e non invece di un decremento definitivo: laddove in un dato esercizio vi sia un incremento rispetto al 2010, la base ACE verrà

---

<sup>17</sup> In questo senso si è espressa Assonime prima della emanazione del Dm (circ. 17/2017), ma l'indicazione è certamente da confermare anche alla luce delle nuove norme attuative.

<sup>18</sup> Assonime, circ. 17/2017.

conseguentemente ridotta; qualora, al termine dell'esercizio successivo, la consistenza di titoli sia scesa al di sotto del saldo 2010, nessun decremento verrà operato per tale periodo di imposta.

Un ulteriore aspetto non specificamente trattato dal Dm riguarda la quantificazione della sterilizzazione nel caso in cui il portafoglio titoli posseduto al 31 dicembre 2010 venga attribuito a soggetti terzi, non già a seguito di un disinvestimento, ma per effetto di una scissione. Il carattere successorio della operazione induce a ritenere che, ai fini dei conteggi ACE, la società beneficiaria erediti con criterio proporzionale il valore della consistenza dei titoli esistente presso la scissa alla data di riferimento iniziale.

Da ultimo, va segnalato che questa norma non ha valenza antielusiva, costituendo solamente una modalità applicativa della disposizione<sup>19</sup>. In tal senso essa non può essere disapplicata a differenza delle altre sterilizzazioni previste dall'art. 10 del D.M. 14 marzo 2012 (ora art. 10 del Dm).

Come ha avuto modo di osservare Assonime (circ. 17/2017), essa può peraltro interferire con la applicazione delle disposizioni antielusive vere e proprie.

Un caso diffuso potrebbe essere quello di un acquisto di un ramo di azienda da una società controllata, fattispecie che, a norma dell'art. 10, comma 3, lett. a), del D.M. 14 marzo 2012 (disposizione confermata dal Dm), riduce la base ACE per un ammontare pari al prezzo di acquisto sostenuto. Qualora tra le attività del ramo acquistato siano presenti titoli non partecipativi, la relativa sterilizzazione finisce per duplicare quella prevista dalla norma antielusiva<sup>20</sup>. Per evitare una (illegittima) doppia penalizzazione, i contribuenti, dopo aver applicato la sterilizzazione per i titoli (norma strutturale), dovrebbero operare la riduzione antielusiva per acquisto di azienda *intercompany* solo per la parte di prezzo di acquisto non coperta dall'incremento di titoli (oggetto della precedente sterilizzazione)<sup>21</sup>.

Una ulteriore situazione in cui la nuova sterilizzazione sui titoli potrebbe interferire con situazioni antielusive è quella di una società Beta che riceve un conferimento in denaro di 1.000 dalla controllante Alfa, che a sua volta aveva usufruito di un aumento di capitale versato dai suoi soci. Beta (controllata) impiega le somme ricevute per effettuare un investimento in titoli non partecipativi (1.000). Beta genera una base ACE di 1.000 (conferimento da Alfa) che però sterilizza

---

<sup>19</sup> Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E/2017.

<sup>20</sup> Si pensi ad un ramo di azienda con un valore attivo di 10.000, di cui 8.000 per attività materiali e immateriali e 2.000 costituite da titoli. Si ipotizzi che il passivo sia pari a 4.000, con un corrispettivo di  $(10.000 - 4.000) = 6.000$ , portato a riduzione della base ACE. L'acquirente, a fine anno (ipotizzando che non abbia altri titoli né al 31 dicembre 2010 né al 31 dicembre 2016), dovrà inoltre sterilizzare 2.000 per incremento di titoli, importo che peraltro aveva già concorso a formare il prezzo di 6.000.

<sup>21</sup> Riprendendo l'esempio della nota precedente, la società, seguendo la tesi di Assonime, opererebbe prioritariamente sterilizzazione di 2.000 e successivamente una riduzione antielusiva per acquisto di azienda pari all'eccedenza di prezzo di acquisto sull'incremento di titoli:  $(6.000 - 2.000) = 4.000$ .

interamente in quanto pari all'incremento di titoli (in ipotesi sempre pari a 1.000, essendo il saldo iniziale di riferimento pari a zero). Alfa, a sua volta, deve sterilizzare la propria base ACE di 1.000 per i conferimenti effettuati a controllate residenti<sup>22</sup>. Secondo una certa tesi, Alfa potrebbe disapplicare quest'ultima riduzione di base ACE a seguito della sterilizzazione operata da Beta che impedisce la duplicazione del beneficio nel gruppo. Secondo Assonime (circ. 17/2017) a questa tesi<sup>23</sup> va invece preferita quella (contraria) che sostiene che in questo caso la sterilizzazione di Beta (titoli) e quella di Alfa (conferimenti a controllate) possono coesistere dato che Beta incrementa pur sempre il suo patrimonio netto.

#### **4. Le nuove regole per le imprese IRPEF**

Fino all'esercizio 2015 (Mod. UNICO 2016), l'agevolazione ACE è stata applicata dalle imprese IRPEF secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del D.M. 14 marzo 2012. La norma prevedeva che le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria assumono, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, l'intero patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ogni esercizio.

Questa disposizione ha generato in capo ai soggetti IRPEF due rilevanti effetti migliorativi nella determinazione dell'incentivo. In primo luogo, il richiamo all'intero patrimonio netto ha fatto sì che fossero rilevanti anche gli importi di capitale e riserve che si erano formati anteriormente al 31 dicembre 2010, a differenza dei soggetti IRES i quali considerano solo gli incrementi di patrimonio successivi a tale data. In secondo luogo, sono entrate a far parte della base ACE delle imprese IRPEF anche poste patrimoniali (formatesi prima o dopo il 31 dicembre 2010) che sono escluse qualitativamente dal regime per le società di capitali: capitale sociale formato con conferimenti in natura e riserve non disponibili. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, le imprese individuali e le società di persone hanno ad esempio fatto concorrere alla quantificazione della base ACE anche le riserve di rivalutazione<sup>24</sup>.

La L. n. 232/2016 ha riscritto integralmente le regole sopra indicate stabilendo che l'ACE si applica anche per il calcolo del "reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria", senza dettare modalità specifiche.

---

<sup>22</sup> Art. 10, comma 2, D.M. 14 marzo 2012.

<sup>23</sup> Che per essere applicata richiederebbe un costante e complicato monitoraggio dei titoli posseduti da Beta, che in un secondo momento ben potrebbe disinvestire, rigenerando base ACE a seguito del conferimento ricevuto.

<sup>24</sup> L'irrelevanza per i soggetti IRES delle riserve di rivalutazione (in quanto riserve indisponibili) è stata confermata dalla circolare n. 21/E del 3 giugno 2015.

A seguito della modifica normativa, dunque, le imprese IRPEF dovranno utilizzare le stesse regole previste per le società di capitali e dunque il c.d. calcolo incrementale.

Una norma transitoria ha però previsto la rilevanza anche della differenza tra patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010.

In pratica, dall'esercizio 2016 (Mod. REDDITI 2017), le imprese IRPEF in contabilità ordinaria determinano la base ACE come sommatoria di due elementi:

Primo Elemento: differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2010;

Secondo Elemento: incremento patrimoniale formatosi dal 2016 e determinato con le regole IRES.

Il Dm si occupa di fornire (tardivamente) le auspiccate disposizioni attuative del nuovo meccanismo.

L'art. 8, comma 3, del Dm precisa che, nel calcolo del primo elemento, il patrimonio netto (sia del 2010 che del 2015) si quantifica comprendendovi l'utile dell'esercizio.

Trattandosi di una differenza che assume rilevanza in quanto "positiva", in presenza invece di un decremento patrimoniale intervenuto tra 2015 e 2010, il relativo importo (come precisa la relazione ministeriale al Dm) si considererà pari a zero e non andrà ad erodere il secondo elemento.

Quanto al secondo elemento, il Dm (art. 8, comma 3) stabilisce che l'utile d'esercizio si considera accantonato a riserva già con riferimento all'esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utile effettuati in corso d'anno.

L'utile dell'esercizio 2016, pertanto, rileva, al netto di eventuali prelievi effettuati sino al 31.12., già nella determinazione dell'ACE da esporre nella dichiarazione Redditi 2017.

Ad esempio, se l'utile 2016 è pari a 100.000 euro e nel bilancio sono esposti crediti vs. soci per prelievi in conto utile per 30.000 euro, l'importo del secondo elemento, da sommare a quello del primo elemento per essere incluso cumulativamente nel campo 1 del rigo RS45, sarà di 70.000 euro.

La relazione ministeriale afferma poi che, qualora il secondo elemento assuma valore negativo (distribuzioni di riserve e capitale effettuate dal 2016 in poi per importi superiori a utili e conferimenti in denaro del medesimo periodo), questo ammontare andrà a ridurre il primo elemento.

Ad esempio:

Patrimonio netto 2015:	450.000
Patrimonio netto 2010:	200.000
<b>Primo Elemento =</b>	<b>250.000</b>

Utile 31.12.2016: 100.000

Distribuzione riserve del 2016:	230.000
<b>Secondo Elemento =</b>	<b>(-) 130.000</b>
<b>Base ACE =</b>	<b>120.000</b>

Eventuali perdite subite nel periodo successivo al 31.12.2015, saranno invece irrilevanti non solo per il calcolo del secondo elemento, ma anche per il primo; le perdite cioè non riducono mai la base ACE.

Anche per le imprese individuali e per le società di persone vale però il tetto invalicabile del patrimonio netto di fine esercizio: la base di calcolo dell'incentivo non può cioè essere superiore al patrimonio complessivo. Se, dunque, ad esempio, l'esercizio 2016 ha evidenziato una perdita, la conseguente riduzione del patrimonio contabile rispetto a quello dell'anno precedente potrebbe intaccare la base ACE attraverso l'attivazione del tetto.

Ad esempio:

Patrimonio netto 2015	350.000
Patrimonio netto 2010	80.000
<b>Primo Elemento =</b>	<b>270.000</b>
Perdita 2016	(-) 100.000
Nessun conferimento in denaro	
<b>Secondo Elemento =</b>	<b>ZERO</b>
Patrimonio netto al 31.12.2016	250.000
<b>Base ACE</b>	<b>250.000 (limite del patrimonio netto)</b>

anziché di 270.000 (Primo Elemento).

Il Dm disciplina inoltre le modalità di calcolo della base ACE nel caso in cui l'impresa sia passata dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria nel periodo di formazione del primo elemento. Il comma 4 dell'art. 8 stabilisce che in presenza di contabilità semplificata nel 2010, si assumerà come termine di raffronto iniziale con il patrimonio netto 2015, il saldo di apertura esistente nell'anno di passaggio alla contabilità ordinaria e risultante dal prospetto redatto ai sensi del DPR n. 689/1974. Se invece l'impresa era in contabilità semplificata nel 2015, si assumerà, come valore finale per il raffronto, il patrimonio dell'ultimo esercizio di contabilità ordinaria del periodo<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Evidentemente laddove l'impresa sia stata in semplificata in ciascuno degli anni del periodo 2010-2015, il primo elemento di calcolo sarà pari a zero.

Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2010, infine, è stabilito che il primo elemento di calcolo è costituito dal patrimonio netto risultante nell'ultimo anno di contabilità ordinaria nel periodo di riferimento.

Per i casi di adozione del regime di contabilità semplificata negli anni dal 2016 in poi, si prevede che il secondo elemento venga calcolato sottraendo dagli incrementi verificatisi nel periodo di contabilità ordinaria l'eventuale diminuzione di patrimonio netto verificatasi nel periodo di contabilità semplificata.

## **5. Le ricadute ACE dei nuovi principi contabili e il Dm 3 agosto 2017**

Come stabilito dall'art. 13-bis, comma 11, del D.L. n. 244/2016, il Dm affronta in dettaglio, nell'articolo 5, le ricadute sul calcolo della base ACE, delle nuove regole contabili previste dal D.Lgs. 139/2015 e recepite nei nuovi principi OIC del dicembre 2016.

Vediamo nel seguito i temi più rilevanti.

### **5.1. Azioni proprie**

L'art. 5, c. 4, del Dm, nel disciplinare le poste decrementative della base ACE (distribuzioni di riserve e di capitale ai soci a qualunque titolo), precisa che vi rientrano – in ogni caso - anche le riduzioni di patrimonio causate dall'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis del codice civile. La Relazione ministeriale specifica che in questo caso la riduzione di patrimonio netto assume carattere di definitività, richiamando a tal fine il caso, disciplinato dall'art. 2357-bis, di acquisto di azioni proprie in esecuzione di una delibera di riduzione di capitale sociale. La base ACE in questa ipotesi viene ridotta in misura pari all'importo delle azioni acquistate a prescindere dalla formazione del patrimonio netto e dunque come se si trattasse di una distribuzione di riserve e/o rimborso di capitale.

In realtà la norma citata si riferisce ad ulteriori tre fattispecie:

- (i) acquisto a titolo gratuito;
- (ii) acquisizione per effetto di fusione o scissione;
- (iii) acquisto a seguito di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito sociale.

Per queste ipotesi, l'assimilazione alla riduzione di capitale con rimborso ai soci non pare del tutto pertinente.

Le riduzioni di patrimonio derivanti da acquisti di azioni proprie di cui all'art. 2357 del codice civile, cioè non finalizzate di fatto alla riduzione del capitale, decrementano invece la base ACE nei limiti della variazione in aumento per utili accantonati a riserva. La Relazione opportunamente precisa

che la riduzione riguarda solo gli utili che, "in precedenza", hanno contribuito ad incrementare la base ACE, chiarendo che l'iscrizione della riserva negativa su acquisti fatti anteriormente al 2011 non può generare riduzioni della base dell'agevolazione. Per le operazioni successive, cioè acquisti fatti in vigore dell'ACE, la riduzione deve farsi in via prioritaria a fronte di accantonamenti di utili effettuati dal 2011 in poi.

Ad esempio

Bilancio al 31.12.2016

Riserve di utili ante 2011	€ 2.000.000
Riserve di utili post 2011 (rilevanti ACE)	€ 1.000.000
Versamenti soci in c/capitale post 2011	€ 800.000
Acquisto azioni proprie del 2017 per	€ 1.500.000

L'iscrizione della riserva negativa di € 1.500.000 comporta la riduzione di base ACE per 1.000.000 (nonostante vi siano ulteriori riserve ante 2011 di importo capiente).

In caso di cessione delle azioni, stabilisce ancora il Dm, si ripristina la base ACE nei limiti di quanto in precedenza sterilizzato.

Se la rivendita è fatta ad un prezzo superiore al costo, l'eccedenza percepita si considera quale conferimento in denaro rilevante ai fini ACE.

Proseguendo nell'Esempio

Rivendita delle azioni a	€ 1.750.000
Ripristino di riserve di utili rilevanti ACE	€ 1.000.000
Incremento conferimenti in denaro	€ 250.000

Se invece la cessione avviene ad un valore inferiore a quello di acquisto, la riduzione di base ACE diviene definitiva per la differenza tra i due valori.

Proseguendo nell'Esempio

Rivendita delle azioni a	€ 1.200.000
Riduzione Base ACE definitiva	€ 300.000
Ripristino di Base ACE (1.000.000 – 300.000)=	€ 700.000

Infine, qualora, dopo un acquisto di azioni proprie ordinario, si decida di annullare le azioni riducendo il capitale, si avrà una riduzione di Base ACE definitiva pari al costo di acquisto delle azioni annullate e dunque, per l'eccedenza rispetto a quanto già ridotto in sede di acquisto.

Proseguendo nell'Esempio

Annullamento azioni proprie	€ 1.500.000
-----------------------------	-------------

Ulteriore riduzione di Base ACE (1.500.000 – 1.000.000) = € 500.000

## **5.2. Derivati**

L'art. 5, c. 8, lett. a), del Dm esclude espressamente la rilevanza, nel calcolo della base ACE, delle riserve formate con utili iscritti per la valutazione a fair value di strumenti finanziari derivati.

Come precisato dalla Relazione ministeriale, la disposizione riguarda in generale gli utili derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati a prescindere dalle modalità di contabilizzazione.

In particolare ci si riferisce:

- agli utili da valutazione di derivati non di copertura, che non sono distribuibili ma solo utilizzabili per altri fini;
- alla riserva da valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari attesi (riserve di cash flow hedge), indisponibile in modo assoluto e non formata con utili realizzati.

La relazione indica altresì che per le ipotesi di copertura di fair value, occorre compensare gli effetti della valutazione del derivato con quelli del sottostante; solo l'eventuale utile netto del derivato (che eccede, cioè, l'oscillazione negativa del sottostante) deve essere neutralizzato ai fini ACE.

## **5.3. Finanziamenti infruttiferi**

Un tema di grande rilevanza risolto dal Dm è costituito dall'impatto ACE delle variazioni patrimoniali conseguenti alla erogazione di finanziamenti soci a tasso zero o comunque non di mercato.

Per questa fattispecie, i nuovi principi contabili OIC 15 e 19 del 2016<sup>26</sup> hanno previsto che qualora l'infruttuosità sia motivata dal sostegno patrimoniale dato da una controllante (creditrice) ad una partecipata (debitrice), e tale motivazione risulti da adeguate formalizzazioni societarie, gli interessi figurativi (passivi per la debitrice, attivi per la creditrice), da rilevare via via a conto economico al tasso di mercato e da imputare (criterio del costo ammortizzato) riducendo il valore di iscrizione del debito o del credito, devono avere come contropartita, non già una voce di conto economico, ma, rispettivamente, una riserva (debitrice) e un maggior valore della partecipazione (creditrice).

Ad Esempio

Alfa (controllata) riceve un finanziamento infruttifero da Beta (controllante) pari a 1.000

Interessi passivi figurativi pari a 100

Alfa iscrive il Debito vs. soci (Beta) a 900 con contropartita una riserva versamento soci in c/capitale per 100

---

<sup>26</sup> Si veda ad esempio l'OIC 15, par. 45 ed Esempio 2B.

	Dare	Avere
Banca	1000	
Debito vs. Beta		900
Riserva		100

Negli anni, si iscrivono a conto economico interessi passivi (via via per complessivi 100) fino a riportare il valore di iscrizione del debito da 900 a 1.000, pari al valore di rimborso.

	Dare	Avere
Interessi passivi	100	
Debito vs. Beta		100

La controllante iscrive il medesimo importo di interessi figurativi ad incremento della partecipazione.

	Dare	Avere
Banca c/c		1000
Crediti vs. Alfa	900	
Partecipazioni	100	

L'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del Dm prevede che l'incremento di patrimonio netto derivante (società debitrice) da finanziamenti infruttiferi dei soci non assume rilevanza quale conferimento in denaro.

Altrettanto (società controllante/creditrice), nella applicazione delle sterilizzazioni "antielusive" per versamenti in conto capitale alle controllate, non si dovrà tenere conto dell'incremento di valore delle partecipazioni derivante dalla contabilizzazione dei suddetti finanziamenti infruttiferi (art. 10, comma 2).

I finanziamenti infruttiferi vengono dunque considerati ai fini ACE secondo la loro ricostruzione giuridico-formale (in tal senso la relazione ministeriale) e non rileverà dunque la conversione figurativa di parte del debito in capitale (o di parte del credito in partecipazione) posto che, a scadenza, il debito dovrà comunque essere rimborsato per l'importo nominale <sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Una analoga prevalenza dell'aspetto giuridico formale è prevista anche per le ricadute dei finanziamenti soci infruttiferi in ambito IRES. L'art. 1 del decreto di coordinamento nuovi OIC-norme fiscali, emanato il 3 agosto 2017, aggiungendo un comma 4-bis all'art. 5 del Dm 8 giugno 2011, stabilisce che, nei finanziamenti erogati (ricevuti) da società controllanti (controllate) assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti reddituali rilevati a conto economico in base al contratto, qualora siano iscritti nello stato patrimoniale importi derivanti dalla attualizzazione. Conseguentemente, come ricorda la relazione ministeriale a tale decreto, la società finanziata non darà rilevanza fiscale né all'incremento delle riserve, né ai conseguenti interessi passivi imputati a conto economico (variazione in aumento). La finanziatrice, dal canto suo, detasserà gli interessi attivi figurativi (variazione in diminuzione) e non considererà fiscalmente rilevante il maggior costo della partecipazione (disallineamento da inserire nel quadro RV).

Anche se il Dm non lo specifica espressamente, alla irrilevanza dell'incremento iniziale di patrimonio per la debitrice, dovrebbe associarsi anche una corrispondente irrilevanza degli interessi passivi (o degli interessi attivi, per la creditrice) figurativi iscritti successivamente a conto economico; l'utile accantonato a riserva dovrebbe cioè quantificarsi ai fini ACE aggiungendo l'importo di tali interessi<sup>28</sup>. Diversamente le società che adottano questa regola contabile finirebbero per essere doppiamente penalizzate. Il punto dovrebbe opportunamente essere confermato dalle Entrate.

#### **5.4. Rettifiche per prima adozione di principi contabili**

L'art. 5, c. 7, del Dm stabilisce che, nel calcolo della base ACE formata da accantonamenti di utili a riserva, assumono rilevanza (solamente) le seguenti due ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

- (i) stralcio di costi di ricerca e di pubblicità da ammortizzare e
- (ii) utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

Quanto al primo punto, va ricordato che lo stralcio dall'attivo di tali oneri pluriennali richiesto dai principi contabili<sup>29</sup> ha comportato, nel bilancio 2016, una corrispondente riduzione di una riserva del patrimonio netto<sup>30</sup>, riduzione che, in base a quanto stabilito dal Dm, va considerata anche nel calcolo dell'ACE a prescindere dalla tipologia di riserva utilizzata.

Quindi, la riduzione di base ACE (evidentemente nei limiti dell'importo di accantonamenti di utili rilevanti, cioè formati dal 2011) avviene anche se in bilancio lo stralcio di tali oneri pluriennali è stato imputato a riserve "non ACE" cioè formate con utili ante 2011.

L'art. 11 del Dm prevede inoltre che queste rettifiche impattano anche sul valore del patrimonio netto previsto come limite massimo di determinazione della base ACE.

La rilevanza di questi movimenti patrimoniali iniziali consente, secondo la Relazione ministeriale, di non dover operare rettifiche future all'utile destinato a riserva, in funzione del fatto che la società stanzerà a conto economico minori ammortamenti.

Quanto al secondo punto, ci si riferisce, come chiarito dalla Relazione ministeriale, all'applicazione retroattiva<sup>31</sup> del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione nella valutazione di crediti e debiti con scadenza oltre 12 mesi, oltre che dei titoli.

---

<sup>28</sup> Ciò in coerenza con quanto stabilito dal decreto di coordinamento nuovi OIC – norme fiscali (si veda la nota precedente).

<sup>29</sup> OIC 24, ver. 2016, parr. 100-101.

<sup>30</sup> Conto Utili esercizi precedenti, o altra riserva.

<sup>31</sup> Applicazione retroattiva che peraltro era solamente facoltativa nei bilanci 2016.

L'applicazione retroattiva di tale criterio ha comportato movimenti del saldo di apertura (in aumento o in diminuzione) delle riserve di utili <sup>32</sup>.

Ogni altra ipotesi di rettifica contabile derivante dalla prima applicazione dei principi contabili, chiarisce la Relazione ministeriale, non comporta alcun impatto sul calcolo della base ACE.

#### **5.5. Errori contabili "rilevanti"**

Il Dm non si occupa delle ricadute ACE degli errori contabili sopra soglia di "rilevanza" che, in base al doc. OIC 29, devono essere contabilizzati direttamente a patrimonio netto (aumentando o diminuendo il saldo di apertura delle riserve) anziché nel conto economico.

La questione è affrontata dalla Relazione ministeriale che afferma che in questi casi la determinazione della base ACE è da operare mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, senza dunque che si debba considerare il movimento del patrimonio netto.

In spregio ad ogni esigenza di semplificazione, pare dunque che, ad esempio, laddove venga scoperto un errore consistente nella mancata imputazione di un costo di competenza in un anno precedente, la società debba ripresentare la dichiarazione dei redditi evidenziando una base ACE ridotta a seguito di un minor accantonamento di utili a riserva.

Questa minore base ACE risultante dalla denuncia integrativa si trascinerà agli esercizi successivi (con successive dichiarazioni integrative) senza che assuma impatto la rilevazione contabile nell'anno di scoperta dell'errore.

Per i più diffusi errori contabili sotto soglia di rilevanza, che si imputano a conto economico nell'anno in cui vengono scoperti (non trattati dalla Relazione ministeriale), non pare esservi invece alcun obbligo di dichiarazione integrativa.

Il Dm non si occupa altresì delle ricadute sul calcolo della base ACE (in particolare della parte formata dagli utili destinati a riserva) della imputazione a patrimonio netto degli effetti delle modifiche di principi contabili operate, non in sede di prima applicazione<sup>33</sup>, ma successivamente (ad esempio passaggio da LIFO a FIFO nella valutazione delle rimanenze).

Il cambiamento di principi contabili, ai sensi del doc. OIC 29, par. 17., comporta una rilevazione retroattiva, dovendosi rettificare, in più o in meno, il saldo di apertura delle riserve di utili (e dunque

---

<sup>32</sup> Anche in sede di prima applicazione dei principi contabili, resta invece ferma la irrilevanza ACE della iscrizione a patrimonio degli interessi passivi figurativi sui finanziamenti soci infruttiferi. Chi dunque avesse applicato retroattivamente (in via facoltativa) la regola contabile per i finanziamenti soci (estendendola a quelli già in essere al 31.12.2015) non considererà ai fini ACE i movimenti contabilizzati sul patrimonio netto di apertura.

<sup>33</sup> Per le quali come detto l'art. 5 c. 7 del Dm considera rilevanti solo quelle per lo stralcio di spese pubblicitarie e di ricerca capitalizzate in anni precedenti e per la applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli; essendo dunque irrilevanti, come confermato dalla relazione, tutte le altre.

anche di utili che avevano concorso a formare la base ACE). L'art. 11 del Dm prevede solamente che tali imputazioni vanno ad incidere sul calcolo del patrimonio netto che costituisce il tetto massimo della base dell'agevolazione.

È dunque da ritenere che le movimentazioni di riserve conseguenti ai descritti cambiamenti di principi contabili non vadano invece a modificare – a differenza delle due rettifiche per prima adozione di principi contabili indicate al comma 7 dell'art. 5 - il calcolo degli incrementi patrimoniali derivanti da accantonamento di utili a riserva; il punto dovrà comunque essere chiarito dalla Agenzia delle entrate.

## **6. Le novità nelle disposizioni antielusive**

Il Dm interviene modificando anche le regole antielusive previste nell'art. 10 volte a evitare la proliferazione del beneficio, in particolare all'interno del medesimo gruppo di imprese.

### **6.1. L'estensione alle società estere**

La più rilevante novità è costituita dall'allargamento del perimetro delle società rientranti nella definizione di gruppo ai fini ACE.

Il decreto 14 marzo 2012, infatti, limitava la applicazione delle disposizioni antielusive ai soggetti, che potevano usufruire dell'agevolazione (società italiane di capitali o di persone), che erano controllanti di società che pure usufruivano dell'ACE, con l'esclusione dunque di controllate e controllanti non residenti.

La nuova norma antielusiva interessa invece i soggetti appartenenti al gruppo (controllanti, controllate e società controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), nell'ambito del quale è presente almeno una società (di capitali o di persone) che usufruisce dell'ACE; ciò comporta l'estensione delle regole antielusive – in presenza dei presupposti oggettivi - ai rapporti tra società controllanti italiane e società controllate estere o viceversa ed anche ai rapporti tra società italiane con loro controllanti persone fisiche.

Ad esempio potrà rientrare nelle riduzioni antielusive l'acquisto di partecipazioni in società controllate effettuato nei confronti di una persona fisica estera (controllante).

Per le persone fisiche, in particolare, si tiene conto, ai fini del requisito del controllo, anche delle partecipazioni detenute da familiari di cui all'art. 5, c. 5, del T.U.I.R..

### **6.2. L'ambito oggettivo**

Vengono poi riproposte, con il più ampio ambito soggettivo sopra descritto, le seguenti riduzioni e sterilizzazioni già previste dal precedente decreto:

- Conferimenti in denaro effettuati dal 2011 a società del gruppo (art. 10, c. 2.); a questo fine non rileva, come già ricordato, l'imputazione ad aumento delle partecipazioni degli interessi attivi figurativi su finanziamenti infruttiferi erogati a controllate;
- Corrispettivi per l'acquisto o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti a soggetti del gruppo (art. 10, c.3, lett. a);
- Corrispettivi per l'acquisto di aziende e rami di azienda già appartenenti a soggetti del gruppo (art. 10, c. 3, lett. b);
- Incremento di crediti di finanziamento erogati a soggetti del gruppo rispetto al saldo risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010.

Il Dm non ripropone tra le riduzioni antielusive l'ipotesi, prevista dal decreto 14 marzo 2012, relativa a conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti se controllati da soggetti residenti. Questa fattispecie era finalizzata ad evitare che vi fossero duplicazioni artificiali di incentivo laddove una società italiana effettuasse un conferimento a una controllata estera che a sua volta lo ri-apportava alla società italiana. Questo rischio derivava dal fatto che i conferimenti a controllate estere non erano oggetto di norma antielusiva e non è dunque più presente nel sistema allargato a tutte le operazioni con società del gruppo, anche non residenti.

Si introduce poi, nel comma 4 dell'art. 10, una nuova riduzione della base ACE che sostituisce ed integra quella prevista dal precedente comma 3, lett. d).

La fattispecie riguarda gli apporti in denaro provenienti <sup>34</sup> da soggetti domiciliati in Stati diversi da quelli che garantiscono un adeguato scambio di informazioni ("white list")<sup>35</sup> anche se non appartenenti al gruppo.

La relazione ministeriale precisa che ai fini in esame gli stati si considerano white list solo se garantiscono lo scambio di informazioni già al 1° gennaio 2011 (data a partire dalla quale i conferimenti assumono rilevanza per l'ACE); gli Stati entrati successivamente non potranno essere considerati tali, non essendo possibile risalire ai flussi di denaro effettuati prima della stipula dell'accordo.

Secondo la relazione ministeriale, se nella compagine sociale vi sono soci – anche non di controllo – domiciliati extra white list, la conferitaria italiana deve escludere dal calcolo della base ACE gli

---

<sup>34</sup> In questo caso la riduzione è in capo alla società ricevente e non alla società apportante.

<sup>35</sup> Dovendosi a tal fine fare riferimento alla white list di cui all'art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 239/1996

apporti provenienti dall'estero. Per stabilire la eventuale applicazione di questa norma antielusiva, si dovrà svolgere una analisi a ritroso sulla compagine sociale tenendo conto di due esimenti:

- se tra i soci vi sono società quotate, l'analisi potrà limitarsi ai controllanti della società-socia; se non vi sono controllanti, l'analisi si ferma alla quotata;
- in presenza tra i soci di un fondo estero di un paese white list, non è necessario risalire ai sottoscrittori del fondo.

In presenza di apporti provenienti da soci residenti in Stati extra white list, la riduzione della base ACE è ripartita proporzionalmente tra le società del gruppo che hanno ricevuto conferimenti (art. 10, c. 5, Dm). Occorrerà cioè ricostruire i flussi di denaro (per una delle operazioni indicate nell'art. 10) tra il soggetto extra white list e le società del gruppo della conferitaria, calcolando la percentuale con cui andare a ridurre pro quota la base ACE da conferimenti delle diverse società.

### **6.3. Disapplicazione delle norme antielusive**

Anche dopo le modifiche alle regole antielusive specifiche apportate dal Dm (modifiche che, come si dirà, si applicheranno solo dal periodo di imposta 2018 – dichiarazione REDDITI 2019) resta la facoltà del contribuente di disapplicare le regole antielusive o mediante interpello probatorio o in sede di dichiarazione.

L'art. 1, comma 8, del D.L. n. 201/2011 stabilisce tuttora che il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000 al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica previste dal Dm le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio ACE. Inoltre è previsto che il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con la C.M. 12/E/2014, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la sterilizzazione di base ACE derivante da atti indicati nel decreto attuativo del 14 marzo 2012 (come ad esempio conferimenti effettuati a controllate italiane<sup>36</sup>) non scatta se la società ha generato il proprio incremento patrimoniale esclusivamente mediante utili accantonati a riserva. Per disapplicare la norma in questi casi, è però necessario che le modalità di formazione del capitale proprio siano documentate

---

<sup>36</sup> Norma come detto estesa dal Dm a conferimenti effettuati a soggetti fACEnti parte del gruppo, anche se non residenti.

mediante interpello probatorio. In alternativa, la documentazione in oggetto va conservata a disposizione del Fisco e si deve altresì compilare l'apposito prospetto contenuto nel quadro RS del mod. REDDITI SC 2017 (RS115: si indicano gli elementi che comporterebbero sterilizzazione o riduzione della base ACE e l'importo che è stato effettivamente sterilizzato).

Per l'incremento di crediti di finanziamento a favore di società del gruppo<sup>37</sup>, è stato precisato che, a differenza di quanto era previsto per l'analogia norma in materia di DIT (C.M. 76/1998), il conteggio dell'importo incrementale va fatto distintamente per singola società controllata e non sulla massa complessiva.

Ciò per evitare che l'incremento dei crediti a favore di una società possa essere compensato da un'eventuale diminuzione per rimborso da un'altra partecipata. Anche la sterilizzazione in esame può essere evitata se si dimostra che, a seguito delle erogazioni di finanziamenti alla controllata, quest'ultima non ha a sua volta effettuato alcun conferimento ad altre società del gruppo e neppure ulteriori finanziamenti intercompany.

#### **6.4. Limiti al riporto intersoggettivo di eccedenze ACE**

La L. n. 232/2016 ha ritoccato alcune disposizioni contenute in vari articoli del T.U.I.R. che prevedono limitazioni, in chiave antielusiva, al trasferimento di posizioni soggettive quali perdite fiscali e interessi passivi eccedenti la soglia del Rol. Queste stesse limitazioni vengono ora estese alle eccedenze di ACE non utilizzate, e dunque all'importo di agevolazione maturata dal contribuente in eccesso rispetto al proprio reddito imponibile.

Si tratta in particolare delle seguenti norme:

- art. 84, comma 3, del T.U.I.R. che impedisce il riporto a nuovo delle perdite nel caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni e di modifica della attività esercitata; la limitazione si estende (oltre che agli interessi passivi) alle eccedenze di ACE;
- art. 172, comma 7, e art. 173, comma 10, del T.U.I.R. che impediscono in talune circostanze (limite del patrimonio netto e test di vitalità) il riporto intersoggettivo delle perdite e degli interessi in operazioni di fusione e di scissione. Anche questi vincoli si estendono alle eccedenze di ACE;
- art. 181, comma 1, del T.U.I.R. che riguarda il trasferimento intersoggettivo in operazioni straordinarie (fusioni e scissioni) transnazionali.

L'estensione al riporto delle eccedenze ACE dei limiti e dei vincoli sopra descritti non ha una decorrenza specifica. A nostro avviso, essa dovrebbe riguardare operazioni (fusioni, scissioni,

---

<sup>37</sup> Solo società residenti fino all'esercizio 2017; anche non residenti dall'esercizio 2018.

trasferimento della maggioranza) aventi efficacia dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della L. 232) anche con riguardo ad eccedenze formatesi in esercizi precedenti.

La Legge 232, intervenendo sull'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R., estende infine alle deduzioni e eccedenze ACE il penalizzante regime di imponibilità delle sopravvenienze attive rilevate da imprese in concordato preventivo di risanamento, o che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis, Legge fallimentare) o piani di risanamento attestati (art. 67, lett. d), Legge fallimentare). La sopravvenienza attiva (provocata dallo stralcio di debiti in siffatte operazioni) sarà non tassabile solo per la parte che eccede, non solo le perdite fiscali (pregresse e di periodo) e gli interessi passivi oggetto di riporto a nuovo, ma anche le deduzioni ACE di periodo o eccedenti.

### **6.5. *La nuova irrilevanza delle plusvalenze da conferimento***

L'art. 5, comma 8, lett. b) del Dm introduce una nuova fattispecie di irrilevanza degli incrementi patrimoniali derivanti da utili a riserva, costituita dagli importi derivanti da plusvalenze per operazioni di conferimento di aziende o di rami di azienda.

Questa fattispecie, che non ha natura antielusiva e non potrà dunque formare oggetto di disapplicazione, è stata introdotta, secondo la relazione ministeriale, per il fatto che, in assenza di regole contabili uniformi per rilevare le operazioni in esame, potrebbero generarsi indebite differenziazioni tra imprese che attribuiscono rilevanza ACE a tali plusvalenze e imprese che invece non sono in grado di farlo.

In pratica, laddove l'operazione di conferimento venga iscritta nel conto economico (società con principi contabili italiani), si dovrà, nel calcolo dell'utile destinato a riserva che genera base ACE, sottrarre l'importo della plusvalenza realizzata.

Nulla è invece stabilito dal Dm in merito ad eventuali minusvalenze che dovessero generarsi in operazioni di conferimento. Per simmetria, l'utile dovrebbe in questo caso essere incrementato della minusvalenza (come se il conferimento non si fosse attuato), ma l'assenza di indicazioni normative (che si limitano a sancire l'irrilevanza delle plusvalenze) porta ad una opposta conclusione.

## **7. Decorrenza e norme transitorie**

L'art 12 del Dm contiene due distinte e complesse disposizioni transitorie con riguardo alla efficacia temporale delle disposizioni introdotte.

### **7.1. *Decorrenza delle norme legate ai nuovi OIC***

Per quanto attiene alle regole introdotte – ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 - per il coordinamento con le novità contabili previste dal D.Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi OIC 2016<sup>38</sup>, regole che si applicano evidentemente già dall’esercizio 2016 (Redditi 2017), vengono fatti salvi gli effetti di eventuali comportamenti non coerenti con tali regole tenuti negli esercizi precedenti al 2017 per i quali i termini di versamento a saldo sono scaduti prima dell’entrata in vigore del Dm<sup>39</sup>.

Si tratta in particolare delle norme attuative riguardanti:

- Disciplina delle azioni proprie (art. 5, c. 4);
- Irrilevanza delle movimentazioni patrimoniali per la iscrizione di interessi figurativi su finanziamenti infruttiferi da controllanti (art. 5, c. 5);
- Rilevanza dei movimenti di patrimonio netto derivanti dalla prima adozione delle regole contabili su spese di pubblicità e ricerca e per la iscrizione dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato (art. 5, c. 7);
- Irrilevanza delle riserve di utili da valutazione al fair value degli strumenti derivati (art. 5, c. 8).

Conseguentemente, laddove nel calcolo della base ACE del 2016 (Redditi 2017), le società abbiano applicato differenti regole interpretative circa le ricadute dei nuovi principi contabili, questo comportamento viene ratificato e non darà luogo a rettifiche.

Ad esempio ad una società che ha dato rilevanza, quale incremento di base ACE, alla riserva iscritta a fronte di finanziamenti infruttiferi ricevuti da una controllante non subirà rettifiche da parte del Fisco.

Dal 2017 (Redditi 2018), peraltro, le imprese dovranno adeguare la base ACE alle nuove disposizioni introdotte, con riguardo anche ai movimenti rilevati nel bilancio 2016.

Ad esempio coloro che, nella dichiarazione Redditi 2017, non hanno ridotto la base ACE pregressa (riserve di utili) a seguito dello stralcio di spese pubblicitarie da ammortizzare iscritto nel bilancio 2016, dovranno farlo “retroattivamente” nel calcolo della base ACE di apertura della dichiarazione Redditi 2018.

## **7.2. Decorrenza delle altre norme**

---

<sup>38</sup> In particolare si tratta delle disposizioni contenute nell’art. 5, commi 4, 5, 7 e 8 lett. a), del Dm.

<sup>39</sup> Il riferimento dovrebbe essere ai termini ordinari di versamento (e dunque, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare: 30 giugno 2017, ovvero 31 luglio 2017 per le società che hanno approvato il bilancio 2016 nel maggior termine di 180 giorni) senza considerare le proroghe disposte dagli appositi D.P.C.M..

Per quanto invece attiene alle altre nuove disposizioni introdotte dal Dm<sup>40</sup>, il comma 2 dell'art. 12 ne prevede, di fatto, una decorrenza dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del Dm e dunque dal 2018 (Redditi 2019).

Conseguentemente vengono fatti salvi gli effetti di eventuali comportamenti non coerenti con tali disposizioni tenuti dall'esercizio 2011 e fino all'esercizio 2017. Si tratta in particolare della norma sulla irrilevanza delle plusvalenze da conferimenti di azienda e delle nuove, più ampie disposizioni antielusive.

Dal 2018, però, di tali regole si dovrà tener conto, per così dire, retroattivamente. Ad esempio, se nell'esercizio 2016 si è realizzata una plusvalenza da conferimento di azienda, l'utile di tale esercizio accantonato a riserva potrà concorrere legittimamente a formare la base ACE del 2017 (Redditi 2018), ma nel calcolo della base ACE del 2018 (Redditi 2019) e degli anni seguenti, questa plusvalenza andrà stornata.

Data – 2 ottobre 2017

LUCA GAIANI

---

<sup>40</sup> Per le disposizioni aventi natura interpretativa, la decorrenza, precisa la relazione ministeriale, è quella sancita dalle norme di grado primario: ad esempio le regole attuative sulla sterilizzazione per titoli e quelle per le società di persone valgono già dal 2016 (Redditi 2017).